

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 496/A

presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - COCCO Pietro - COLLU - COZZOLINO - DERIU - FORMA - MANCA Gavino -
MELONI Giuseppe - MORICONI - PINNA - SABATINI - TENDAS - LOTTO - PISCEDDA

il 14 marzo 2018

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il nostro ordinamento nazionale prevede una normativa specifica per prevenire il fenomeno, sono state definite le "Linee guida nazionali" previste dall'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e le "Linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo" previste dall'art. 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), inoltre è stato elaborato il "Piano nazionale per l'educazione al rispetto" che sarà diffuso nelle scuole di ogni ordine e grado. Tuttavia si ritiene necessario colmare un vuoto normativo a livello regionale.

Negli ultimi anni il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo hanno fatto da sfondo a molti casi di cronaca con risvolti talvolta drammatici. Il bullismo viene definito come una forma di oppressione fisica o psicologica messa in atto da una o più persone (bulli) nei confronti di un altro individuo, percepito come più debole (vittima); tale fenomeno è caratterizzato da intenzionalità, sistematicità e asimmetria tra i soggetti coinvolti e trova la sua principale collocazione all'interno del contesto scolastico. Il bullismo può essere collegato ad un insieme di fattori personali, familiari, sociali e scolastici ed è sempre più facilmente amplificato dalle complesse dinamiche collegate ai social network e alla comunicazione digitale in rete.

Il cyberbullismo indica atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l'e-mail, la messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cellulari, i cercapersone o i siti web.

Come il bullismo, il cyberbullismo può costituire una violazione del codice civile, del codice penale e, per quanto riguarda il nostro ordinamento, anche del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196 (Codice della privacy). Come nel bullismo tradizionale il molestatore on line prende di mira chi è ritenuto "diverso", solitamente per aspetto fisico, carattere, orientamento, sessuale, abbigliamento non convenzionale e così via; tuttavia, l'uso dei mezzi elettronici conferisce al cyberbullismo alcune caratteristiche proprie, quali l'anonimato del mo-

lestatore e la sua difficile rintracciabilità per la vittima, che la rendono una forma di molestia ancora più subdola.

Sebbene studi condotti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico indichino come l'Italia sia uno dei Paesi dove si registra un minor numero di episodi di bullismo, le statistiche evidenziano una crescita del fenomeno.

In base al Report 2015 dell'Istat "Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi", nel 2014 oltre il 50 per cento degli 11-17enni ha subito qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 mesi precedenti. Il 19,8 per cento è vittima assidua di una delle tipiche azioni di bullismo, cioè le subisce più volte al mese, invece per il 9,1 per cento gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza settimanale.

Hanno subito ripetutamente comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti più i ragazzi 11-13enni (22,5 per cento) che gli adolescenti 14-17enni (17,9 per cento), più le femmine (20,9 per cento) che i maschi (18,8 per cento). Tra gli studenti delle superiori i liceali sono in testa (19,4 per cento); seguono gli studenti degli istituti professionali (18,1 per cento) e quelli degli istituti tecnici (16 per cento).

Il 63,3 per cento dei ragazzi e adolescenti è stato testimone nei 12 mesi precedenti di comportamenti vessatori di alcuni ragazzi verso altri. Il 26,7 per cento dichiara di avervi assistito una o più volte al mese.

Con riguardo al cyberbullismo, considerando che quella attuale è la prima generazione di adolescenti cresciuta in una società in cui l'essere connessi costituisce un'esperienza connaturata alla quotidianità, ben l'83 per cento dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni utilizza internet con un telefono cellulare e il 57 per cento naviga nel web. Tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o internet, il 5,9 per cento denuncia di avere subito ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network. Le ragazze sono più di frequente vittime di cyberbullismo (7,1 per cento contro il 4,6 per cento dei ragazzi).

È inoltre frequente che gli adolescenti che hanno dichiarato di aver subito ripetutamente azioni offensive attraverso i nuovi canali comunicativi siano anche vittime di comportamenti vessatori non attuati attraverso tali tecnologie. Infatti, ben l'88 per cento di quanti hanno lamentato continui comportamenti scorretti on line ha dichiarato di aver subito altrettante molestie anche in altri contesti del vivere quotidiano.

Di fronte a un caso di bullismo la maggioranza degli intervistati, soprattutto le ragazze, ritiene che confidandosi con le persone più vicine sia possibile definire meglio la reazione e il comportamento da adottare. Infatti, il 65 per cento degli 11-17enni (60,4 per cento dei maschi e 69,9 per cento delle femmine) ritiene sia una strategia positiva rivolgersi ai genitori per chiedere aiuto e il 41 per cento ritiene opportuno rivolgersi agli insegnanti (37,4 per cento dei maschi e 44,8 per cento delle femmine).

Per quanto concerne la Sardegna, in base ai dati Istat 2014, si registra che tra i ragazzi e gli adolescenti di 11-17enni il 12,4 per cento hanno subito comportamenti offensivi una o più volte al mese; il 36,8 per cento qualche volta all'anno e il 50,86 per cento mai.

La presente proposta di legge regionale, mira a dettare disposizioni volte a prevenire e contrastare in maniera più efficace i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, e si compone di otto articoli.

L'articolo 1 riguarda le finalità della legge, ovvero la promozione e il sostegno di azioni di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo, allo scopo di salvaguardare la crescita psicologica, educativa e sociale dei minori, nonché di valorizzare il benessere tra pari e evitare il rischio nell'età infantile e adolescenziale.

L'articolo 2 contiene gli interventi che si intende attuare per prevenire e contrastare il fenomeno.

L'articolo 3 contiene il coordinamento e la collaborazione che la Regione intende stringere con altri enti per promuovere iniziative formative.

L'articolo 4 riguarda l'istituzione di centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e cyberbullismo.

L'articolo 5 individua i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 2.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un tavolo tecnico regionale sul bullismo e cyberbullismo presso la Giunta regionale della Sardegna, allo scopo di attivare sinergie tra i vari soggetti che, nella nostra regione, contribuiscono a prevenire, gestire e contrastare tali fenomeni e di individuare percorsi di prevenzione del disagio giovanile.

L'articolo 7 ha per oggetto le iniziative che la Regione attua in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo.

L'articolo 8 è la clausola valutativa: la Giunta regionale relaziona periodicamente al Consiglio regionale sulle modalità di attuazione della legge e sui risultati raggiunti in termini di prevenzione e contrasto del fenomeno.

Infine l'articolo 9 è la norma finanziaria.

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai consiglieri

COMANDINI, Presidente e relatore, - MARRAS, Vice Presidente - ZEDDA Paolo Flavio, Segretario - CARTA, Segretario - FLORIS - PINNA - TENDAS - TOCCO - UNALI

pervenuta il 13 dicembre 2018

La Seconda Commissione nella seduta dell'11 dicembre 2018 ha approvato all'unanimità la proposta di legge n. 496.

La Commissione ha ritenuto prioritario inserire la proposta di legge all'ordine del giorno e di procedere a una sua rapida approvazione anche alla luce dei sempre più frequenti fatti di cronaca che hanno come vittime minori o giovani vittime di episodi di bullismo o di cyberbullismo.

Al fine di acquisire elementi utili all'istruttoria del provvedimento la Commissione ha effettuato l'audizione dei seguenti soggetti: Assessore della pubblica istruzione, direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Presidente del CORECOM, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e Presidente dell'Ordine degli psicologi.

Nella seduta del 17 ottobre 2018 ha deliberato di istituire una sottocommissione che, in esito ai propri lavori, ha predisposto un testo che la Commissione ha fatto proprio.

La Commissione ha condiviso gli obiettivi e i contenuti del testo del proponente apportando delle modifiche che non hanno stravolto l'impianto generale della proposta. Alcune correzioni si sono rese necessarie al fine di tenere conto dei rilievi formulati dal Governo nella recente impugnativa, di fronte alla Corte costituzionale, della legge regionale di un'altra regione di pari argomento.

Le altre modifiche hanno riguardato: le modalità di approvazione del piano triennale che sono state poste in capo alla Giunta regionale con il parere della commissione consiliare competente; la previsione di punti di ascolto scolastici con la presenza di figure professionali specializzate e una revisione dei compiti e della composizione del Tavolo di coordinamento sul bullismo e cyberbullismo al quale è stata attribuita una funzione di collegamento tra i vari soggetti coinvolti nella materia e di supporto alla programmazione regionale.

Nella seduta del 15 novembre 2018 a conclusione dell'esame degli articoli ha inviato il provvedimento alla Commissione bilancio per il parere di competenza. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere finanziario, la Commissione ha licenziato il testo e nominato relatore per l'aula l'onorevole Comandini.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi e dei valori di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), promuove e sostiene interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo, al fine di:

- a) tutelare e valorizzare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, proteggendo, in particolare, i soggetti più fragili;
- b) valorizzare il benessere tra pari;
- c) prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza;
- d) supportare i soggetti che, a vario titolo, ricoprono un ruolo educativo con i minori.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche attraverso accordi e intese con i soggetti istituzionali che operano nel territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e mediante la partecipazione agli organismi territoriali istituiti con disposizioni nazionali.

Art. 2

Piano regionale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene interventi a carattere multidisciplinare, volti alla diffusione della cultura della legalità, al rispetto della di-

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina i compiti della Regione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

2. La Regione promuove e sostiene interventi di carattere socio educativo finalizzati a:

- a) prevenire il rischio di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo e contrastarne la manifestazione;
- b) tutelare l'integrità psicofisica dei minori e dei giovani con particolare riguardo a quelli più fragili;
- c) contrastare ogni forma di sopraffazione o discriminazione;
- d) sviluppare il benessere tra pari e promuovere l'educazione al rispetto reciproco e alla valorizzazione delle diversità;
- e) diffondere la cultura della legalità;
- f) contribuire a formare i soggetti che ricoprono a vario titolo un ruolo educativo con i minori e con i giovani;
- g) promuovere l'educazione civica digitale e l'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet.

3. La presente legge è adottata nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione e di quanto disposto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

Art. 2

Interventi in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene interventi di tipo multidisciplinare, in particolare di carattere educativo e sociale, utili a

gnità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di ogni forma di discriminazione, alla promozione dell'educazione civica digitale, alla tutela dell'integrità psicofisica dei minori e all'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet, soprattutto nell'ambiente scolastico.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, di seguito denominato piano.

3. Il piano, nel contesto della programmazione regionale e delle diverse azioni di carattere nazionale e regionale, individua gli interventi necessari per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, le priorità e i criteri per la loro realizzazione e le modalità e gli strumenti utili al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti che a vario titolo ricoprono un ruolo educativo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni pubbliche e private del terzo settore.

4. Il piano, in particolare, prevede:

- a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, approfondimento e informazione, rivolte a minori e adulti, prioritariamente all'interno delle scuole, in ordine alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- b) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità, del rispetto reciproco e delle diversità, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, nonché sull'uso consapevole della rete internet e delle nuove tecnologie informatiche;
- c) l'organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico e degli educatori e delle figure genitoriali, volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psicopedagogiche e pratiche educative per un'efficace azione preventiva dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione ai rischi derivanti dai mezzi di comunicazione e dalla rete internet;

prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo da svolgersi, prioritariamente, in ambito scolastico. In particolare, pone in essere i seguenti interventi:

- a) campagne di sensibilizzazione, approfondimento e informazione, rivolte a minori, giovani e adulti, in ordine alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- b) progetti di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo di educazione alla legalità, al rispetto delle diversità, con particolare riguardo alle scelte di carattere sessuale, all'educazione all'affettività;
- c) sostegno psicologico e pedagogico a favore dei minori e giovani vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, recupero degli autori e degli spettatori e supporto alle famiglie di appartenenza attraverso figure professionali competenti;
- d) attivazione di punti di ascolto nella scuola primaria e in quella secondaria di primo e secondo grado;
- e) predisposizione di strumenti, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato per la denuncia da parte dei minori e giovani;
- f) percorsi formativi, anche con metodologie non formali del personale scolastico, degli educatori e dei genitori volti all'acquisizione delle conoscenze sull'uso consapevole e responsabile del web e dei social media;
- g) sostegno per le azioni di tutela della reputazione digitale;
- h) progetti per lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale, volti a potenziare la capacità degli studenti di appropriarsi dei media digitali, con un ruolo attivo di consumatori consapevoli ma anche di produttori responsabili di contenuti e nuove architetture;
- i) iniziative in ambito scolastico e formativo volte a stimolare un ruolo attivo degli studenti, anche secondo i principi dell'educazione tra pari e finalizzate a potenziare il senso di responsabilità e a favorire modalità corrette di gestione dei conflitti.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 che si esprime entro quindici gior-

- d) l'attivazione di programmi di sostegno, anche con progetti personalizzati, rivolti ai minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché di progetti finalizzati all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti stessi. I programmi di sostegno e i progetti sono finalizzati, anche attraverso la messa in atto di attività di recupero che coinvolgono le vittime, a far comprendere agli autori il disvalore e gli effetti negativi delle loro azioni e sono realizzati anche in collaborazione con le competenti figure professionali, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le aziende sanitarie regionali, i servizi sociali ed educativi e le associazioni attive sul territorio e con il coinvolgimento delle forze dell'ordine;
- e) l'attivazione di programmi di sostegno rivolti alle famiglie delle vittime e degli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche con il supporto dei soggetti di cui alla lettera d);
- f) l'attivazione di sportelli di ascolto, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso il supporto dei soggetti di cui alla lettera d);
- g) la promozione, in ambito scolastico e formativo, di ruoli attivi degli studenti, anche secondo i principi dell'educazione tra pari, per potenziare il senso di responsabilità, la partecipazione e l'autostima dei ragazzi e per favorire modalità corrette di gestione dei conflitti, di confronto e di comunicazione tra pari;
- h) la promozione di percorsi formativi volti all'acquisizione delle competenze sull'uso responsabile del web e dei social network;
- i) la promozione di progetti atti a sostenere lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale, implementando la capacità degli studenti di appropriarsi dei media digitali, passando da consumatori passivi a consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture.

5. Il piano è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ni, approva con propria deliberazione il piano triennale con il quale individua gli interventi da intraprendere, integrandoli con quelli programmati nell'ambito di altre politiche regionali e le relative modalità di realizzazione. Il piano contiene, inoltre, una parte introduttiva nella quale è esaminato il fenomeno nel contesto regionale e sono rappresentati i dati relativi al suo monitoraggio.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale provvede ad adottare gli atti definitivi.

Art. 3

Coordinamento delle iniziative formative per l'uso consapevole del web e dei social network

1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori dai rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione promuove, anche in collaborazione con altri enti, progetti volti a coordinare le iniziative formative sull'uso consapevole della rete e dei social network e ad uniformare le relative modalità di valutazione.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche con l'ausilio del tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 6, approva con propria deliberazione le linee guida per le azioni di cui al comma 1, che definiscono, in particolare:

- a) i destinatari;
- b) le modalità di realizzazione;
- c) le modalità di accesso.

Art. 4

Centri regionali specializzati
nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo
e dal cyberbullismo

1. La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti, istituisce centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo, anche ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d) ed e).

2. I centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo si avvalgono di equipe multidisciplinari.

Art. 5

Bando annuale

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva i criteri per l'emaneazione di un bando an-

Art. 3

Coordinamento delle iniziative formative per l'uso consapevole del web e dei social network

(abrogato)

Art. 4

Centri regionali specializzati
nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo
e dal cyberbullismo

(abrogato)

Art. 5

Finanziamento degli interventi

1. In attuazione del piano di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della manovra di bilancio regionale, la Giunta

nuale per il finanziamento di progetti coerenti con il piano di cui all'articolo 2.

2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1:

- a) i comuni, singoli e associati;
- b) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti paritari, le agenzie formative e le istituzioni universitarie;
- c) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con documentata esperienza, operanti nel territorio regionale e attivi da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale minorile e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- d) le associazioni sportive dilettantistiche operanti in Sardegna, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori;
- e) gli istituti penali per i minori con sede nel territorio regionale;
- f) gli enti previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari).

3. I soggetti di cui al comma 2 possono partecipare al bando in forma singola o associata e in collaborazione con altri enti.

4. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano di cui all'articolo 2.

regionale approva un programma annuale di spesa che finanzia gli interventi e definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

- a) i comuni, in forma singola e associata;
- b) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti paritari, le agenzie formative e le istituzioni universitarie;
- c) le aziende del servizio sanitario regionale;
- d) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con documentata esperienza, operanti nel territorio regionale e attivi da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minori e dei giovani e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- e) le associazioni sportive dilettantistiche operanti in Sardegna, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori e giovani;
- f) gli istituti penali per i minori con sede nel territorio regionale;
- g) gli enti previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari);
- h) liberi professionisti pedagogisti e psicologi con documentata esperienza, operanti nel territorio regionale e attivi da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minori e dei giovani e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare le proposte progettuali in forma singola o associata e in collaborazione con altri enti.

Art. 5 bis

Attuazione e coordinamento degli interventi

1. Per l'attuazione della presente legge e per favorire il coordinamento delle iniziative, la Regione può stipulare accordi, intese o convenzioni con altre istituzioni o soggetti che operano, a livello regionale, nell'ambito della prevenzione e del contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo quali, tra gli altri, le istituzioni scolastiche, le prefetture, le forze dell'ordine, il tribunale dei minorenni, i servizi sociali degli enti locali e le università.

2. In particolare, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori e i giovani dai rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione collabora con il CORECOM e con ogni altra istituzione competente preposta all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 71 del 2017.

Art. 5 ter

Punti di ascolto scolastici

1. In considerazione dell'importanza che riveste ai fini dell'educazione e della formazione minori e giovani l'ambiente scolastico, la Regione sostiene finanziariamente, nell'ambito del programma di cui all'articolo 5, le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado che, nell'ambito della propria autonomia, istituiscono punti di ascolto per gli studenti al fine di garantire, con figure specializzate, un sostegno psicologico e pedagogico, individuale, collettivo e familiare.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite previa stipula di apposita intesa con l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 5 quater

Centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo

1. La Regione istituisce, nell'ambito dei servizi del servizio sanitario regionale, centri, nei quali operano equipe multidisciplinari, specializzati nella prevenzione, trattamento e recupero delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e cyber bullismo.

Art. 6

Tavolo tecnico regionale

1. Presso la Giunta regionale è istituito un tavolo tecnico per l'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1.

3. Il tavolo tecnico, in particolare:

- a) collabora alla predisposizione del piano di cui all'articolo 2 e ne monitora l'attuazione;
- b) condivide le buone prassi e raccoglie i dati e le informazioni sui fenomeni oggetto della presente legge;
- c) individua percorsi di prevenzione del disagio scolastico.

4. Il tavolo tecnico può avvalersi del supporto:

- a) del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);
- b) del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni);
- c) dell'Osservatorio regionale permanente per la prevenzione dei bullismi, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale della Sardegna

Art. 6

Tavolo di coordinamento sul bullismo e cyberbullismo

1. Presso l'Assessorato competente in materia di istruzione è istituito il tavolo di coordinamento regionale sul bullismo e cyberbullismo.

2. Il tavolo di coordinamento fornisce alla Giunta regionale un supporto in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo ed è finalizzato a creare una rete e una collaborazione tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano, a livello territoriale, nella materia disciplinata dalla presente legge. In particolare, il tavolo di coordinamento fornisce il parere sul piano di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Il tavolo di coordinamento è composto da:

- a) l'Assessore competente in materia di istruzione che lo presiede o da un suo delegato;
- b) il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) il Presidente del CORECOM o da un suo delegato;
- d) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;
- e) il direttore della struttura dell'amministrazione regionale competente per ciascuna dei seguenti ambiti: istruzione, politiche giovanili, sport, sanità e sociale;
- f) un rappresentante designato dell'Azienda tutela della salute (ATS);
- g) il presidente dell'Ordine regionale degli

- con atto del direttore generale del 4 aprile 2007;
- d) dei dipartimenti delle aziende del servizio sanitario regionale che si occupano di disagio giovanile;
 - e) degli enti locali che hanno attivato protocolli d'intesa sulla tematica.

5. Ai componenti del tavolo tecnico non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

- h) psicologi o un suo delegato;
- h) un referente regionale delle associazioni dei pedagogisti non appartenenti ad ordini e collegi, operanti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);
- i) un rappresentante designato dal CONI;
- j) un rappresentante dell'ANCI;
- k) un rappresentante degli studenti designato dal coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti;
- l) previa intesa con gli uffici statali competenti possono essere designati rappresentanti della Polizia postale e delle comunicazioni, della Prefettura e del Tribunale dei minori.

4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti con competenze specifiche in campo pedagogico, psicologico, sociologico e del settore delle telecomunicazioni.

5. I componenti del tavolo di coordinamento sono nominati con decreto del Presidente della Regione sulla base delle designazioni previste dal comma 2, espresse entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine e qualora non siano pervenute tutte le designazioni, il tavolo di coordinamento può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste.

6. Ai componenti del tavolo non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 7

Iniziative in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

1. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.

2. In occasione della giornata di cui al comma 1, il Consiglio regionale, ad inizio della prima seduta utile, ricorda, con un momento di raccoglimento, le vittime di bullismo e cyberbullismo.

Art. 7

Iniziative in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

1. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.

2. Il Consiglio regionale, nell'ambito dell'autonomia funzionale e organizzativa ad esso riconosciuta, individua con proprio regolamento, le iniziative da intraprendere nella giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

Art. 8

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyber bullismo e di tutela e valorizzazione della crescita educativa, psicologica e sociale dei minori.

2. Per te finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte ed elaborate dal tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 6, dalle aziende sanitarie regionali e da ogni altro soggetto coinvolto nell'attuazione della presente legge, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno centoventi giorni prima della presentazione del piano di cui all'articolo 2, presenta alla Commissione consiliare competente, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2;
- b) il processo di creazione e implementazione dei centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo istituiti ai sensi dell'articolo 4 e una sintesi delle attività, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d) ed e);
- c) una descrizione delle principali attività svolte dal tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 6 e degli eventuali casi e tipologie di supporto ricevuto dai soggetti individuati dal comma 4 del medesimo articolo;
- d) i progetti finanziati e realizzati con l'indicazione, per ciascun progetto, dei soggetti beneficiari e di quelli coinvolti nella realizzazione e delle risorse finanziarie erogate;
- e) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità.

3. Le relazioni, successive alla prima, documentano, inoltre, gli effetti delle politiche

Art. 8

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Per tali finalità la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che documenta:

- a) gli interventi realizzati, con specifico riferimento ai tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi;
- b) distribuzione dei finanziamenti tra i soggetti coinvolti nel territorio regionale;
- c) eventuali criticità rilevate in fase di attuazione degli interventi.

2. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in Sardegna fornendo, in particolare, sulla base dei dati disponibili, le seguenti informazioni:

- a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo attribuibile al complesso degli interventi previsti dalla presente legge;
- b) una sintesi delle opinioni prevalenti espresse dai soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire, gestire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 9.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Gli oneri previsti per l'attuazione della presente legge sono stimati in euro 250.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01, titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2018-2020; in diminuzione al capitolo SC.08.0024 (FNOL) - missione 20 - programma 03.

2. Il tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 6 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 9

Norma finanziaria

(identico)

Art. 10

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 10

Entrata in vigore

(identico)